

**Landgard**<sup>®</sup>

# **Statuto Landgard eG**

## Sommaro

### Statuto della Landgard eG

	Pagina
<b>I. Denominazione, sede, scopo e oggetto della cooperativa</b>	4
§ 1 Denominazione, sede, scopo e oggetto della cooperativa	4
<b>II. Acquisizione e cessazione della qualità di socio</b>	5
§ 2 Presupposti per diventare soci	5
§ 3 Acquisizione della qualità di socio	5
§ 4 Uscita dalla cooperativa	6
§ 5 Recesso dalla qualità di socio	6
§ 6 Morte di un socio, scioglimento o cancellazione di una società di persone o persona giuridica come socio	6
§ 7 Motivi per l'esclusione di un socio	7
§ 8 Pronuncia dell'esclusione e conseguenze	7
§ 9 Ricorso interno contro l'esclusione	8
§ 10 Liquidazione del socio uscente	8
§ 11 Trasferimento della quota di capitale	9
<b>III. Diritti e doveri dei soci</b>	9
§ 12 Diritti dei soci	9
§ 13 Doveri dei soci	10
§ 14 Luogo di adempimento e foro competente	11
<b>IV. Capitale proprio e quota obbligata</b>	11
§ 15 Importo della quota sociale, inammissibilità della cessione o pignoramento della quota di capitale a terzi, capitale minimo della cooperativa	11
§ 16 Partecipazione obbligatoria del socio, quote sociali volontarie, conferimento	12
§ 17 Obbligo di versamento supplementare limitato	13
§ 18 Riserve legali	14
§ 19 Altre riserve, riserve di capitale	14
<b>V. Organi della cooperativa</b>	14
§ 20 Organi della cooperativa	15
<b>1. Il Consiglio di Amministrazione</b>	15
§ 21 Composizione, nomina, revoca, rapporto di servizio	15
§ 22 Direzione della cooperativa	16
§ 23 Formazione della volontà	16
§ 24 Rappresentanza della cooperativa	17
§ 25 Compiti e obblighi del Consiglio di Amministrazione	17
§ 26 Obbligo di diligenza e responsabilità	18
§ 27 Partecipazione alle sedute del Consiglio di vigilanza	18
§ 28 Dimissioni	19
§ 29 Sostituti dei membri del Consiglio di Amministrazione	19
§ 30 Approvazione dei crediti	19
<b>2. Il Consiglio di vigilanza</b>	19
§ 31 Composizione ed elezione del Consiglio di vigilanza	19
§ 32 Durata della carica	20
§ 33 Elezione suppletiva	21

§ 34	Cariche onorifiche, rimborsi spese	21
§ 35	Elezione del Presidente e del Vice Presidente	21
§ 36	Convocazione delle sedute	22
§ 37	Deliberazioni	22
§ 38	Approvazione dei crediti	23
§ 39	Compiti del Consiglio di vigilanza, Regolamento	23
§ 40	Costituzione di comitati	24
§ 41	Ulteriori obblighi del Consiglio di vigilanza	24
§ 42	Compiti e diritti particolari del Presidente del Consiglio di vigilanza e del suo Vice	25
§ 43	Obbligo di diligenza e responsabilità	26
§ 44	Destituzione dalla carica	26
§ 45	(Abrogato)	26
<b>3.</b>	<b>L'Assemblea dei rappresentanti</b>	<b>26</b>
§ 46	Esercizio dei diritti di socio	26
§ 46 a	Eleggibilità	27
§ 46 b	Turno di elezioni e numero di rappresentanti	27
§ 46 c	Elettorato attivo	27
§ 46 d	Procedura elettorale	28
§ 46 e	Durata in carica, inizio e fine della carica di rappresentante	29
§ 47	Data e luogo di riunione	30
§ 48	Convocazione e ordine del giorno	30
§ 49	Presidenza dell'assemblea	32
§ 50	Diritto di voto	32
§ 51	Diritto di informazione	33
§ 52	Votazioni ed elezioni	33
§ 53	Discarico	34
§ 54	Verbale dell'Assemblea	34
§ 55	Partecipazione del Prüfungsverband	35
§ 55 a	Tenue par écrit ou par voie électronique de l'assemblée des représentants	35
§ 55 b	Participation par écrit ou voie électronique à la prise de décision d'une assemblée des représentants qui s'est tenue uniquement en tant qu'assemblée présentielle	36
§ 55 c	Transmission vidéo et audio de l'assemblée des représentants	36
§ 56	Punti della deliberazione	37
§ 57	Requisiti di maggioranza	37
<b>VI.</b>	<b>Contabilità</b>	<b>38</b>
§ 58	Esercizio	38
§ 59	Bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione	39
§ 60	Destinazione dell'utile d'esercizio	39
§ 61	Copertura di una perdita d'esercizio	40
<b>VII.</b>	<b>Liquidazione della cooperativa</b>	<b>41</b>
§ 62	Liquidazione	41
<b>VIII.</b>	<b>Comunicazioni della cooperativa</b>	<b>41</b>
§ 63	Comunicazioni	41

**Statuto**  
della  
**Landgard eG**

**I.**  
**Denominazione, sede, scopo e oggetto della cooperativa**

**§ 1 Denominazione, sede, scopo e oggetto della cooperativa**

(1)

La denominazione della cooperativa è:

**Landgard eG**

(2)

La sede della cooperativa è

D-47638 Straelen

(3)

Lo scopo della cooperativa è la promozione economica e l'assistenza ai soci mediante una gestione comune degli affari. Tale scopo può essere raggiunto anche mediante acquisizione e mantenimento di partecipazioni.

(4)

Oggetto dell'impresa è l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni in società di commercializzazione in conformità all'§ 1 comma 2 della legge tedesca sulle cooperative GenG e la cura del pensiero cooperativo. A tale scopo la cooperativa può in particolare effettuare eventi informativi e fornire informazioni scritte ai soci. La cooperativa offre una consulenza ai propri soci in tutte le questioni ortofrutticole, agricole e floreali nel settore piante, fiori e frutta e verdura.

(5)

La cooperativa è autorizzata a creare tutte le strutture e ad adottare tutte le misure necessarie al perseguimento del suo scopo economico.

(6)

La cooperativa o le sue partecipate sono autorizzate a concludere affari con non soci. Ai sensi del presente Statuto, per partecipate si intendono le persone giuridiche o le società di persone

a cui la cooperativa partecipa direttamente o indirettamente e a cui essa ricorre per l'adempimento del proprio incarico di promozione.

## II.

### Acquisizione e cessazione della qualità di socio

#### § 2 Presupposti per diventare soci

(1)

Possono diventare soci della cooperativa

- a) le persone fisiche
- b) le società di persone
- c) le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e i loro legali rappresentanti

che operano professionalmente in qualità di

- produttori
- commercianti all'ingrosso/al dettaglio
- fornitori di servizi

nel settore dei prodotti ortofrutticoli, agricoli e floreali.

(2)

In via eccezionale il Consiglio di Amministrazione può ammettere come soci persone che non soddisfano questi requisiti.

(3)

Per i membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, i legali rappresentanti dei soci e l'associazione "Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen" non si applicano i requisiti del comma 1.

#### § 3 Acquisizione della qualità di socio

(1)

Si diventa soci della cooperativa

- a) mediante dichiarazione di adesione incondizionata sottoscritta dal richiedente e conforme ai requisiti della legge tedesca sulle cooperative (Genossenschaftsgesetz) e
- b) mediante ammissione da parte della cooperativa.

(2)

Qualora la cooperativa respinga la richiesta di adesione, tale rigetto va comunicato tempestivamente al richiedente senza indicazione dei motivi unitamente alla restituzione della dichiarazione di adesione.

#### **§ 4 Uscita dalla cooperativa**

I soci escono dalla cooperativa per

- recesso (§ 5)
- causa di morte (§ 6 comma 1)
- scioglimento o cancellazione di una società di persone o di una persona giuridica (§ 6 comma 2)
- esclusione (§§ 7-9)
- trasferimento della quota di capitale (§ 11).

#### **§ 5 Recesso dalla qualità di socio**

(1)

Ogni socio ha il diritto di recedere dalla sua qualità di socio con la chiusura dell'esercizio.

(2)

Il recesso deve essere inviato per iscritto e deve pervenire alla cooperativa almeno 12 mesi prima della chiusura dell'esercizio.

(3)

Qualora un socio possieda più quote sociali, senza esserne tenuto per Statuto o in seguito ad accordo con la cooperativa, questi può rinunciare ad una ulteriore partecipazione con una o più di altre proprie quote sociali. I commi 1 e 2 trovano applicazione mutatis mutandis.

#### **§ 6 Morte di un socio, scioglimento o cancellazione di una società di persone o di una persona giuridica come socio**

(1)

Con la morte il socio esce dalla cooperativa. La sua qualità di socio passa agli eredi.

(2)

In caso di scioglimento o cancellazione di una società di persone o di una persona giuridica, la qualità di socio cessa con la chiusura dell'esercizio in cui lo scioglimento o la cancellazione sono diventati efficaci. In caso di successione a titolo universale la qualità di socio viene

conservata fino alla chiusura dell'esercizio dal successore universale.

## **§ 7 Motivi per l'esclusione di un socio**

Un socio può essere escluso in presenza di uno dei seguenti motivi per l'esclusione:

1. perdita dei diritti civili;
2. sospensione dei pagamenti, curatela e apertura di un procedimento fallimentare;
3. causa da parte della cooperativa nei confronti del socio per un credito incontestato;
4. inadempimento grave del socio, nonostante l'invito scritto con la minaccia dell'esclusione, agli obblighi stabiliti nel presente Statuto o nel contratto di fornitura e relative condizioni di consegna e pagamento della società esecutrice responsabile per lui;
5. qualora non siano soddisfatti o vengano meno i requisiti per l'ammissione all'interno della cooperativa (§ 2);
6. qualora il socio trasferisca la propria attività in un luogo al di fuori del mercato della società esecutrice della cooperativa responsabile per lui;
7. qualora il fatturato dell'anno solare raggiunto dal socio come fornitore stesso e tramite il coniuge, i genitori, i figli o i fratelli con la società esecutrice della cooperativa responsabile per lui sia inferiore a 5.000,00 € (IVA di legge esclusa); la precedente disposizione non vale per i soci che al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto erano già soci o che sono diventati soci mediante acquisizione per fusione della loro cooperativa attuale;
8. qualora il socio violi in modo considerevole gli interessi della cooperativa.

## **§ 8 Pronuncia dell'esclusione e conseguenze**

(1)

L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione alla chiusura dell'esercizio. Prima è fatto però obbligo di dare l'opportunità al socio di esprimersi sull'esclusione prevista.

L'esclusione va comunicata tempestivamente al socio da parte del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con l'indicazione del fatto su cui si basa l'esclusione così come il motivo giuridico o statutario dell'esclusione stessa.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza possono essere esclusi solo mediante delibera dell'Assemblea dei rappresentanti.

(2)

Dal momento dell'invio della lettera (§ 8 comma 1 periodo 3), l'escluso non può più essere membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di vigilanza, del Comitato elettorale, rappresentante o sostituto rappresentante né partecipare alle Assemblee dei rappresentanti e dei soci o alle elezioni dell'Assemblea dei rappresentanti o continuare ad usufruire delle

strutture della cooperativa. A partire dallo stesso momento sono sospesi l'acquisto di prodotti del socio così come la fornitura del socio, sia direttamente da parte della società esecutrice della cooperativa responsabile per lui o indirettamente mediante un altro fornitore per conto di questa. Tuttavia, i prodotti o le merci già acquistati od ordinati presso il socio o da questi acquistati su richiesta della società esecutrice della cooperativa responsabile per lui vanno forniti e acquistati.

(3)

Dal momento dell'esclusione il socio escluso perde il diritto di utilizzo e applicazione del marchio di riconoscimento della società esecutrice della cooperativa responsabile per lui. È fatto obbligo al socio di rimuovere il marchio e i riconoscimenti e di restituire tutti i mezzi promozionali e di riconoscimento in suo possesso oltre ai mezzi tecnici necessari alla produzione di tali marchi.

## **§ 9 Ricorso interno contro l'esclusione**

(1)

Avverso l'esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso interno. In tal caso sarà il Consiglio di vigilanza a decidere in merito alla questione.

(2)

Il ricorso interno va presentato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata entro un mese dall'invio della comunicazione dell'esclusione.

(3)

La delibera sul ricorso interno del Consiglio di vigilanza è definitiva. Resta fatta salva per l'escluso la possibilità di adire le ordinarie vie legali contro l'esclusione. Il ricorso ordinario è tuttavia escluso qualora il socio non abbia fatto uso della possibilità del ricorso interno.

(4)

Qualora l'esclusione sia stata deliberata dall'Assemblea dei rappresentanti, non vi è possibilità di presentare ricorso interno.

## **§ 10 Liquidazione del socio uscente**

(1)

La liquidazione del socio uscente dalla cooperativa viene calcolata in base al bilancio. Eventuali perdite di esercizio/perdite riportate a nuovo vanno tenute in considerazione in proporzione alle quote obbligatorie (§§ 16 commi 1 e 2, 61 commi 2 e 3). La quota di capitale

del socio uscente deve essere pagata entro 6 mesi dall'uscita, a meno che ciò non comporti una diminuzione al di sotto del capitale minimo della cooperativa (§ 15 comma 5). Il socio uscente non ha nessun diritto sulle riserve e sulle altre immobilizzazioni della cooperativa. Nella liquidazione la cooperativa è autorizzata a compensare eventuali crediti maturati nei confronti del socio uscente con il credito di liquidazione. Tale credito di liquidazione del socio funge da garanzia di pegno per la cooperativa per un'eventuale perdita, in particolare in caso di procedimento fallimentare sul patrimonio del socio.

(2)

Qualora il patrimonio della cooperativa, incluse le riserve e tutte le quote di capitale, non siano sufficienti a coprire i debiti, allora il socio uscente è tenuto a versare alla cooperativa una quota dell'importo mancante da calcolarsi in proporzione alle quote sociali, tuttavia al massimo per la quota obbligata.

(3)

I commi 1 e 2 trovano applicazione mutatis mutandis per la liquidazione in caso di recesso di singole quote sociali.

## **§ 11 Trasferimento della quota di capitale**

(1)

In qualsiasi momento, anche nel corso dell'esercizio, i soci possono trasferire ad un altro socio la propria quota di capitale mediante contratto scritto e in tal modo uscire dalla cooperativa senza liquidazione, a condizione che l'acquirente diventi socio al loro posto. Qualora l'acquirente sia già socio, allora il trasferimento della quota di capitale è ammesso solo se, in seguito all'imputazione della quota di capitale del cedente, la quota di capitale attuale non supera l'importo totale delle quote sociali con cui l'acquirente partecipa o prende parte alla cooperativa.

(2)

Il trasferimento della quota di capitale necessita dell'approvazione della cooperativa.

### **III.**

## **Diritti e doveri dei soci**

### **§ 12 Diritti dei soci**

(1)

Il rapporto giuridico tra la cooperativa e i soci è regolato dalle disposizioni del presente Statuto

e della Legge sulle cooperative.

(2)

I soci della cooperativa hanno il diritto di:

- a) partecipare al voto nell'Assemblea dei rappresentanti e di candidarsi come rappresentanti in conformità alle disposizioni del presente Statuto;
- b) richiedere informazioni sugli affari della cooperativa in qualità di rappresentanti nell'Assemblea dei rappresentanti;
- c) richiedere per iscritto indicando scopo e motivo che vengano comunicati i punti della deliberazione di un'Assemblea dei rappresentanti; a tal fine sono necessarie le richieste di almeno un decimo dei rappresentanti o dei soci della cooperativa; i soci dietro richiesta dei quali sono comunicati i punti della deliberazione hanno il diritto di partecipare a tale Assemblea dei rappresentanti; il diritto di parola e di richiesta in merito ai punti viene esercitato da un socio scelto dai soci partecipanti;
- d) richiedere per iscritto indicando scopo e motivo che venga convocata un'Assemblea straordinaria dei rappresentanti; a tal fine sono necessarie le richieste di almeno un decimo dei rappresentanti o dei soci della cooperativa; i soci dietro richiesta dei quali viene convocata un'Assemblea dei rappresentanti hanno il diritto di partecipare a tale Assemblea dei rappresentanti; il diritto di parola e di richiesta viene esercitato da un socio scelto dai soci partecipanti;
- e) partecipare agli utili in conformità alle disposizioni e deliberazioni in materia;
- f) richiedere tempestivamente, prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei rappresentanti e a proprie spese, una copia del bilancio d'esercizio, della relazione di legge sulla gestione e della relazione del Consiglio di vigilanza;
- g) richiedere una copia del verbale dell'Assemblea dei rappresentanti;
- h) prendere visione dell'elenco dei soci;
- i) prendere visione in qualsiasi momento dell'elenco dei nomi e indirizzi dei rappresentanti e sostituti rappresentanti eletti e di ricevere una copia di tale elenco.

### **§13 Doveri dei soci**

I soci hanno il dovere di:

- a)  
rispettare le disposizioni dello Statuto e le delibere adottate dall'Assemblea dei rappresentanti ai sensi della legge e dello Statuto;
- b)

effettuare i pagamenti della o delle quote sociali ai sensi delle disposizioni dell'§ 16 commi 4 e 5 dello Statuto o di un eventuale accordo sottoscritto con la cooperativa;

c)

rilevare il numero di quote obbligatorie previste dallo Statuto (§ 16 commi 1 e 2);

d)

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo, forma giuridica e rapporto di proprietà/partecipazione;

e)

contribuire ad un funzionamento razionale della gestione nella società esecutrice della cooperativa responsabile per loro, in particolare di rispettare le relative condizioni di fornitura e pagamento;

f)

pagare una quota d'iscrizione prima dell'acquisto delle partecipazioni, nella misura in cui tale quota sia stata fissata dall'Assemblea dei rappresentanti.

#### **§14 Luogo di adempimento e foro competente**

(1)

Luogo di adempimento per tutti gli obblighi del socio è la sede della cooperativa.

(2)

Sono eletti a foro competente per tutte le controversie tra i soci e la cooperativa derivanti dal rapporto di cooperazione i tribunali che hanno giurisdizione per la sede della cooperativa.

### **IV.**

#### **Capitale proprio e quota obbligata**

#### **§ 15 Importo della quota sociale, inammissibilità della cessione o pignoramento della quota di capitale a terzi, capitale minimo della cooperativa**

(1)

La quota sociale ammonta a € 2.000,00 (in lettere: euro duemila).

(2)

La quota di capitale di un socio è costituita dai conferimenti versati sulla quota sociale più eventuali crediti detratti gli importi iscritti per la copertura delle perdite.

(3)

La quota di capitale, nella misura in cui il socio non è uscito dalla cooperativa, non può essere versata dalla cooperativa o pignorata nelle normali operazioni commerciali; il socio non può essere esentato dal pagamento di un conferimento dovuto. Il socio non può effettuare una compensazione con un conferimento dovuto.

(4)

La cessione o il pignoramento della quota di capitale a favore di terzi non sono ammessi e non producono effetti nei confronti della cooperativa. Per il capitale di liquidazione si applica l'§ 10.

(5)

Il capitale minimo della cooperativa ammonta al 70% dell'importo complessivo delle quote di capitale alla fine dell'esercizio precedente. È fatto divieto di scendere al di sotto del capitale minimo in seguito a liquidazione del capitale di liquidazione dei soci uscenti o di rinuncia a singole quote sociali. Il pagamento del capitale di liquidazione è assegnato in toto o in parte in proporzione a tutti i diritti di liquidazione, posto che non si scenda al di sotto del capitale minimo; i diritti oggetto di liquidazione degli anni precedenti saranno saldati gli uni rispetto agli altri in base alla priorità.

## **§ 16 Partecipazione obbligatoria del socio, quote sociali volontarie, conferimento**

(1)

Ogni socio partecipa alla cooperativa con una quota sociale.

(2)

Ogni € 25.000,00 (in lettere: euro venticinquemila) iniziati di fatturato di fornitura più IVA i soci sono tenuti a partecipare (quote obbligatorie) con un'ulteriore quota sociale, tuttavia al massimo con 75 quote sociali. È determinante il fatturato di fornitura del socio con la cooperativa o con un'azienda ad essa collegata nell'ultimo esercizio precedente alla richiesta di acquisto di ulteriori quote sociali. Per i soci entranti il calcolo si applica mutatis mutandis. Qualora un socio nell'ultimo esercizio finanziario non abbia realizzato alcun fatturato, è determinante il valore di fatturato previsto per l'esercizio finanziario in corso che il socio preveda di realizzare con la società cooperativa o un'impresa ad essa collegata. Per i soci in entrata, fa fede il computo effettivamente calcolato. Le quote facoltative già sottoscritte sono imputate alle quote obbligatorie da sottoscrivere.

(3)

Oltre che con le quote obbligatorie ai sensi del comma 2, il socio può partecipare anche con ulteriori quote sociali (quote sociali volontarie). La partecipazione con quote sociali volontarie non è ammessa se prima non sono state pagate per intero tutte le quote sociali ad eccezione delle ultime appena acquisite. Ciascun socio non può partecipare alla cooperativa con più di 150 quote sociali.

(4)

Entro la fine dell'esercizio finanziario in cui hanno avuto luogo l'iscrizione all'elenco associativo e la notificazione di iscrizione, è necessario versare € 200,00 (Euro duecento) nella quota obbligatoria. Per i soci che in quest'esercizio realizzino volumi di fatturato, il versamento avviene tramite compensazione dei crediti della Landgard eG derivanti da tali fatturati. Per i soci che in quest'esercizio non realizzino alcun volume o solo volumi di fatturato esigui, il versamento dell'importo totale o a saldo della compensazione avviene tramite bonifico bancario. Spetta all'assemblea dei soci deliberare sulla determinazione di ulteriori versamenti nella quota obbligatoria in termini di tempo e importi (§ 50 GenG). Entro la fine dell'esercizio finanziario in cui hanno avuto luogo l'iscrizione o la notificazione di iscrizione, è necessario versare le quote facoltative con importo di € 200,00 (Euro duecento) tramite compensazione o, in mancanza di fatturato, tramite bonifico bancario.

(5)

Al posto dei contanti, i conferimenti della quota sociale dovuti possono essere adempiuti per intero anche mediante cessione dei crediti derivanti da consegne o prestiti da parte del socio nei confronti di aziende collegate alla cooperativa.

(6)

Qualora le quote di capitale risultino diminuite in seguito ad affrancamenti della perdita (§ 61 commi 2 e 3), queste saranno nuovamente integrate fino al pagamento integrale delle quote sociali mediante iscrizione dei successivi utili e interessi.

(7)

La quota di capitale sulle quote sociali volontarie sarà soggetta ad un tasso d'interesse di minimo 2 punti percentuali p.a. Dietro proposta comune del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza, l'Assemblea dei rappresentanti può deliberare un tasso d'interesse maggiore. Gli interessi si calcolano in base all'importo delle quote di capitale rispetto alle quote sociali volontarie al 31/12 dell'esercizio precedente. Gli interessi vanno pagati entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, tuttavia non prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Gli interessi sono accreditati alla quota di capitale sulle quote obbligatorie e su quelle volontarie fino al pagamento integrale delle quote sociali. Qualora nell'esercizio della cooperativa si registri una perdita d'esercizio o una perdita riportata a nuovo non coperte, in tutto o in parte, dalle riserve, da un utile d'esercizio e da un utile riportato a nuovo, allora gli interessi per tale esercizio non vanno pagati per un importo pari all'importo non coperto.

## **§ 17 Obbligo di versamento supplementare limitato**

L'obbligo dei soci di effettuare un versamento supplementare è limitato alla quota obbligata.

Per la prima quota sociale si applica una quota obbligata pari a € 2.000,00 (in lettere: euro duemila). Le ulteriori quote sociali non sono vincolate a nessuna quota obbligata.

### **§ 18 Riserve legali**

(1)

Le riserve legali servono per la copertura delle perdite di esercizio.

(2)

Esse sono costituite mediante un'assegnazione annuale di minimo il 10% dell'utile d'esercizio più un eventuale utile riportato a nuovo o meno un'eventuale perdita riportata a nuovo, posto che le riserve non raggiungano il 20% del totale di bilancio.

(3)

L'Assemblea dei rappresentanti delibera sull'utilizzo delle riserve legali.

(4)

I soci che escono prima dello scioglimento della cooperativa non hanno alcun diritto alle riserve legali.

### **§ 19 Altre riserve, riserve di capitale**

(1)

Oltre alle riserve legali sono costituite altre riserve d'esercizio mediante un'assegnazione annuale di minimo il 10% dell'utile d'esercizio più un eventuale utile riportato a nuovo o meno un'eventuale perdita riportata a nuovo. Possono essere costituite altre riserve di bilancio. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul loro utilizzo.

(2)

In caso di riscossione di quote d'ingresso, penali o simili, queste vanno iscritte in una riserva di capitale da costituire. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul loro utilizzo.

(3)

I soci che escono prima dello scioglimento della cooperativa non hanno alcun diritto sulle altre riserve e sulle riserve di capitale.

## **Organi della cooperativa**

### **§ 20 Organi della cooperativa**

Gli organi della cooperativa sono:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Consiglio di vigilanza
3. l'Assemblea dei rappresentanti

### **1. Il Consiglio di Amministrazione**

### **§ 21 Composizione, nomina, revoca, rapporto di servizio**

(1)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno due membri che svolgono l'attività di Consiglio di Amministrazione a tempo pieno - in appresso denominati membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere soci della cooperativa.

(2)

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Consiglio di vigilanza che può nominare un Presidente o un portavoce del Consiglio di Amministrazione.

(3)

Il Consiglio di vigilanza è responsabile della sottoscrizione, modifica e cessazione dei rapporti di servizio con i membri del Consiglio di Amministrazione per la sottoscrizione dei contratti di risoluzione. Le dichiarazioni del Consiglio di vigilanza sono rilasciate dal suo Presidente e, in caso di suo impedimento, dal suo Vice.

(4)

La cessazione del contratto di lavoro di un membro del Consiglio di Amministrazione comporta la sospensione della posizione all'interno dell'organo sociale.

(5)

I membri del Consiglio di Amministrazione escono dal Consiglio di Amministrazione al più tardi con la fine dell'anno solare in cui compiono il 67° anno d'età.

Tramite delibera del consiglio di sorveglianza, le persone che abbiano raggiunto o superato

questo limite di età possono essere nominati amministratori o continuare a rimanere d'ufficio oltre a tale limite, se sussistano particolari motivazioni e ciò possa essere nell'interesse della società cooperativa.

(6)

In caso di uscita, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere eletti nel Consiglio di vigilanza finché non viene dato loro scarico.

## **§ 22 Direzione della cooperativa**

(1)

Il Consiglio di Amministrazione dirige la cooperativa sotto la propria responsabilità. Gestisce gli affari della cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, in particolare alla Legge tedesca sulle cooperative, lo Statuto e il Regolamento per il Consiglio di Amministrazione.

(2)

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati collettivamente Direzione aziendale.

## **§ 23 Formazione della volontà**

(1)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione necessitano sostanzialmente della deliberazione. I dettagli sono disciplinati nel Regolamento per il Consiglio di Amministrazione.

(2)

Il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito per legge, può deliberare quando più della metà dei suoi membri partecipa alla deliberazione. Il Regolamento per il Consiglio di Amministrazione può inoltre prevedere che le deliberazioni necessitino della partecipazione di determinati membri o l'unanimità.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti la richiesta è da ritenersi respinta. I membri del Consiglio di Amministrazione che si astengono o che non possono partecipare alla votazione ai sensi del comma 4, nel calcolo della maggioranza valgono come non presenti; in tal modo non viene pregiudicato il quorum.

(3)

Le delibere del Consiglio di Amministrazione su questioni che esulano dalla gestione ordinaria degli affari vanno verbalizzate a fini probatori e i verbali vanno firmati dai membri del Consiglio di Amministrazione che hanno partecipato alla deliberazione. Le delibere adottate dal

Consiglio di Amministrazione per corrispondenza in casi di urgenza sono vincolanti solo se nessuno dei suoi membri ne ha richiesto la discussione in una seduta del Consiglio di Amministrazione. Le delibere vanno verbalizzate al più tardi in occasione della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

È consentita una deliberazione senza convocare riunioni nel corso di una votazione scritta o attraverso altri mezzi di comunicazione a distanza, se non vi sono amministratori contrari a tale procedura.

(4)

In caso di discussione sulle questioni commerciali della cooperativa, i membri non possono partecipare né alla discussione né alla deliberazione se tali questioni riguardano gli interessi di detti membri o di una persona vicina a loro e di un'azienda o una persona rappresentata dai membri in virtù della legge o di una procura. Il membro del Consiglio di Amministrazione va tuttavia ascoltato prima della deliberazione.

(5)

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di richiedere la fissazione di una seduta.

## **§ 24 Rappresentanza della cooperativa**

(1)

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la cooperativa in via giudiziaria ed extragiudiziaria. Due membri del Consiglio di Amministrazione possono rilasciare dichiarazioni e firmare in modo vincolante per la cooperativa. La cooperativa può essere rappresentata legalmente da un membro del Consiglio di Amministrazione insieme ad un procuratore. I membri del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a rappresentare contemporaneamente la cooperativa e terzi nei negozi giuridici tra loro (esonero parziale dall'§ 181 del BGB - c.c. ted.).

(2)

Restano fette salve le disposizioni sul conferimento delle procure generali. I dettagli sulla rappresentanza legale sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato in conformità al presente Statuto.

## **§ 25 Compiti e obblighi del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a:

1. gestire regolarmente gli affari della cooperativa in conformità alle finalità cooperative;
2. predisporre un Regolamento di concerto con il Consiglio di vigilanza che necessita della

deliberazione all'unanimità del Consiglio di Amministrazione e che deve essere firmato da tutti i suoi membri;

3. pianificare ed eseguire tempestivamente tutte le misure personali, organizzative e materiali necessarie per il regolare svolgimento dell'attività;
4. garantire una regolare tenuta dei libri contabili e una contabilità adeguata;
5. decidere sull'ammissione di nuovi soci e sulla partecipazione con ulteriori quote sociali, compilare l'elenco dei soci in conformità alla Legge sulle cooperative ed effettuare le comunicazioni e le registrazioni previste dalla Legge sulle cooperative;
6. redigere al più tardi entro cinque mesi dalla fine dell'esercizio il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione - ove previsto dalla legge - e a presentarli tempestivamente al Consiglio di vigilanza e con la relazione di quest'ultimo all'Assemblea dei rappresentanti per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
7. comunicare per tempo alla federazione di auditing prevista per legge ("Prüfungsverband") convocazione, data, ordine del giorno e richieste per l'Assemblea dei rappresentanti;
8. riparare ai vizi riscontrati nella relazione di audit e riferirne al Prüfungsverband;
9. riferire al Consiglio di vigilanza con cadenza almeno trimestrale, su richiesta o in caso di motivo importante, sugli sviluppi commerciali e sulla pianificazione aziendale della cooperativa e delle sue società in partecipazione, in particolare in riferimento ad eventuali rischi.

## **§ 26 Obbligo di diligenza e responsabilità**

(1)

Nella direzione aziendale i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad impiegare la diligenza di un direttore ordinato e scrupoloso di una cooperativa. Essi sono tenuti al segreto su tutte le informazioni confidenziali o segreti aziendali e commerciali di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività all'interno del Consiglio di Amministrazione.

(2)

I membri del Consiglio di Amministrazione che violino i propri obblighi sono tenuti al risarcimento dei danni causati alla cooperativa come debitori solidali.

## **§ 27 Partecipazione alle sedute del Consiglio di vigilanza**

(1)

I membri del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a partecipare alle sedute del Consiglio di vigilanza, fatta salva una diversa disposizione del Presidente del Consiglio di vigilanza. Nelle sedute del Consiglio di vigilanza il Consiglio di Amministrazione deve fornire le necessarie informazioni sulle questioni commerciali.

(2)

Nella deliberazione del Consiglio di vigilanza i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno alcun diritto di voto.

## **§ 28 Dimissioni**

I membri del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi prima dello scadere del periodo di nomina solo per gravi motivi. Le dimissioni vanno presentate tempestivamente in modo tale che la cooperativa possa provvedere altrimenti per la cura dei propri affari. In caso di violazione di questa clausola, il membro del Consiglio di Amministrazione interessato risponde nei confronti della cooperativa per i danni ivi derivanti.

## **§ 29 Sostituti dei membri del Consiglio di Amministrazione**

(1)

Nel caso di uscita e di impedimento duraturo o per sua natura non solo temporaneo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di vigilanza è tenuto a eleggere immediatamente tra i suoi membri un membro sostituto del Consiglio di Amministrazione per un periodo di tempo da determinarsi, nel caso in cui a causa dell'uscita o dell'impedimento non sia più raggiunto il numero minimo di due membri del Consiglio di Amministrazione. Il sostituto del membro del Consiglio di Amministrazione si assume i diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione solo finché il Consiglio di vigilanza non nomina un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; tale nomina deve avvenire tempestivamente.

(2)

Il sostituto del membro del Consiglio di Amministrazione deve essere registrato immediatamente nel Registro competente per la cooperativa.

## **§ 30 Approvazione dei crediti**

I crediti ai membri del Consiglio di Amministrazione o a persone o aziende ai sensi dell'§ 23 comma 4 necessitano dell'approvazione del Consiglio di vigilanza.

## **2. Il Consiglio di vigilanza**

### **§ 31 Composizione ed elezione del Consiglio di vigilanza**

(1)

Il Consiglio di vigilanza è composto da dodici membri ovvero da sei membri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti e da sei membri la cui elezione è basata sulle disposizioni della Legge sulla co-determinazione (Mitbestimmungsgesetz). Non può appartenere ai membri del Consiglio di vigilanza eletti dall'Assemblea dei rappresentanti più di un terzo dei membri che non soddisfano i requisiti per l'ammissione dei soci alla cooperativa ai sensi dell'§ 2 comma 1.

(2)

Le persone appartenenti al Consiglio di Amministrazione o vicine da un punto di vista personale o economico ad un membro del Consiglio di Amministrazione, in particolare coniugi, figli o fratelli di tali soci, non possono essere eletti nel Consiglio di vigilanza. Non sono altresì eleggibili le persone che hanno compiuto il 67° anno di età.

(3)

Con la nomina dei membri del Consiglio di vigilanza vanno nominati contemporaneamente almeno uno e al massimo sei membri sostituti che diventino membri del Consiglio di vigilanza qualora uno dei membri del Consiglio di vigilanza si ritiri prima dello scadere del suo mandato. I detentori di quote devono eleggere i membri sostitutivi in modo che nella stessa Assemblea dei rappresentanti vengano eletti dei sostituti che subentrino al posto di un membro uscente per il resto del mandato di quest'ultimo in conformità al numero dei singoli voti in ordine discendente.

### **§ 32 Durata della carica**

(1)

I membri del Consiglio di vigilanza sono eletti per 3 anni. La durata della carica inizia con la chiusura dell'Assemblea dei rappresentanti che ha effettuato l'elezione e si conclude con la chiusura dell'Assemblea dei rappresentanti che si tiene per il terzo esercizio dopo l'elezione. A tale scopo viene calcolato anche l'esercizio in cui viene eletto il membro del Consiglio di vigilanza. Ogni anno si ritira un terzo dei membri del Consiglio di vigilanza eletti dall'Assemblea dei rappresentanti, in caso di numero non divisibile per tre la parte più piccola. Nei primi due anni si decide a sorte, in seguito in base alla durata in carica. In caso di ampliamento del Consiglio di vigilanza, si ritira dagli attuali membri del Consiglio di vigilanza il terzo di membri più vecchi in carica; dei nuovi membri si decide a sorte il terzo che esce finché non si ha un turno; in seguito si decide in base alla durata in carica dei membri.

(2)

La rielezione è ammessa. A tal fine va rispettato l'§ 31.

(3)

I membri del Consiglio di vigilanza per i quali si verificano i presupposti dell'§ 31 comma 2

periodo 1 in seguito ad elezione avvenuta sono tenuti a dimettersi immediatamente dalla loro carica.

### **§ 33 Elezione suppletiva**

(1) (Abrogato)

(2) (Abrogato)

(3)

I membri del Consiglio di vigilanza possono dimettersi dalla loro carica prima della scadenza solo per gravi motivi. Le dimissioni vanno presentate tempestivamente in modo tale che la cooperativa possa provvedere altrimenti per la cura dei propri affari. In caso di violazione di questa clausola, il membro del Consiglio di vigilanza interessato risponde nei confronti della cooperativa per i danni ivi derivanti.

### **§ 34 Cariche onorifiche, rimborsi spese**

(1)

I membri del Consiglio di vigilanza ricoprono la propria carica a titolo onorifico. È fatto loro divieto di ricevere qualsiasi compenso in base al risultato dell'esercizio (quota di utili).

(2)

Le spese (ad es. gettoni di presenza, spese di trasporto e altre spese) possono essere rimborsate ai membri del Consiglio di vigilanza. L'Assemblea dei rappresentanti decide un rimborso forfetario di tali spese. Eventuali altri compensi necessitano della deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.

### **§ 35 Elezione del Presidente e del Vice Presidente**

(1)

Il Consiglio di vigilanza elegge tra i propri soci un Presidente, un Vice Presidente e un ulteriore sostituto in conformità all'§ 27 della Legge di co-determinazione. L'elezione avviene in seguito all'Assemblea dei rappresentanti in cui sono stati eletti i membri del Consiglio di vigilanza dei detentori di quote, in una seduta tenutasi senza particolare invito. La carica del Presidente e dei suoi Vice dura, fatto salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio di vigilanza in conformità al successivo comma (3), fino alla successiva Assemblea dei rappresentanti compresa in cui sono stati eletti i membri del Consiglio di vigilanza dei detentori di quote.

(2)

In tutti i casi di vice-rappresentanza per impedimento del Presidente, i suoi Vice hanno gli stessi diritti del Presidente, tuttavia ad eccezione del secondo voto che spetta al Presidente ai sensi della Legge sulla co-determinazione.

(3)

La revoca dell'elezione del Presidente o dei suoi Vice è ammessa solo per gravi motivi. Rientra tra i gravi motivi anche il caso in cui il Presidente o uno dei suoi Vice siano impediti nell'esercizio della carica per tempo prolungato. Per la revoca dell'elezione del Presidente e del Vice eletto ai sensi della Legge sulla co-determinazione si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla loro elezione. Qualora il Presidente o uno dei suoi Vice si ritiri prima della scadenza della propria carica, allora il Consiglio di vigilanza è tenuto ad effettuare tempestivamente una nuova elezione per il tempo rimanente della carica dell'uscente.

### **§ 36 Convocazione delle sedute**

(1)

Il Presidente del Consiglio di vigilanza o in caso di impedimento il suo Vice convocano la seduta indicando i punti della deliberazione. Fino a quando non vengono eletti un Presidente e un Vice, le sedute del Consiglio di vigilanza sono convocate dal suo membro da più tempo in carica. In caso di una nuova elezione dell'intero Consiglio di vigilanza la convocazione della prima seduta di consiglio del Consiglio di vigilanza viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

(2)

Le sedute del Consiglio di vigilanza devono tenersi con una cadenza almeno trimestrale. Inoltre, è fatto obbligo di convocare una seduta con indicazione dei punti della deliberazione tutte le volte che ciò appaia necessario nell'interesse della cooperativa e anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione o la metà dei membri del Consiglio di vigilanza ne facciano richiesta scritta indicandone scopo e motivi. Nel caso tale richiesta non venga soddisfatta, allora i richiedenti possono convocare il Consiglio di vigilanza comunicandone le circostanze.

### **§ 37 Deliberazioni**

(1)

Il Consiglio di vigilanza può deliberare solo se alla deliberazione partecipa almeno la metà dei membri di cui deve essere costituito nel complesso. Si applica mutatis mutandis l'§ 108 comma 2 periodo 4 della Legge sulle società per azioni (Aktiengesetz).

(2)

È consentita una deliberazione anche senza convocare riunioni nel corso di una votazione

scritta o attraverso idonei mezzi di comunicazione a distanza, se il presidente del consiglio di sorveglianza, o in caso di impedimento il suo rappresentante, approva tale deliberazione e non vi sono membri del consiglio contrari a questa procedura.

(3)

Le delibere del Consiglio di vigilanza sono adottate con la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti ogni membro del Consiglio di vigilanza ha il diritto di richiedere una nuova votazione sullo stesso punto. In caso di nuova parità di voti spettano al Presidente del Consiglio di vigilanza due voti.

(4)

Le delibere del Consiglio di vigilanza e i risultati delle sue verifiche vanno verbalizzati a fini probatori e i verbali vanno firmati dai membri del Consiglio di vigilanza che vi hanno partecipato.

(5)

In caso di discussione sulle questioni commerciali della cooperativa, i membri del Consiglio di vigilanza non possono partecipare né alla discussione né alla deliberazione se tali questioni riguardano gli interessi di detti membri o di una persona vicina a loro e di un'azienda o una persona rappresentata da detti membri in virtù della legge o di una procura. Il membro del Consiglio di vigilanza va tuttavia ascoltato prima della deliberazione.

(6)

Le delibere del Consiglio di vigilanza vengono attuate dal Presidente e in caso di suo impedimento dal suo o dai suoi Vice.

### **§ 38 Approvazione dei crediti**

I crediti a favore dei membri del Consiglio di vigilanza o di persone o aziende ai sensi dell'§ 37 comma 5 necessitano dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza del Consiglio di vigilanza.

### **§ 39 Compiti del Consiglio di vigilanza, Regolamento**

(1)

Il Consiglio di vigilanza è tenuto a sorvegliare il Consiglio di Amministrazione nella sua attività di gestione e ad informarsi a tale scopo sulle questioni della cooperativa. Può richiedere in qualsiasi momento il resoconto del Consiglio di Amministrazione e prendere visione e verificare, di persona o mediante singoli membri da lui scelti, i libri e le scritture della cooperativa e la giacenza di cassa, altre giacenze e tutti gli altri fondi patrimoniali e debiti della

cooperativa. Anche i singoli membri del Consiglio di vigilanza possono richiedere informazioni, tuttavia solo al Consiglio di vigilanza come organo complessivo.

(2)

I membri del Consiglio di vigilanza non possono far eseguire i propri compiti ad altre persone.

(3)

I dettagli sull'adempimento degli obblighi spettanti al Consiglio di vigilanza sono disciplinati dal Regolamento che deve essere predisposto dal Consiglio di vigilanza dopo aver ascoltato il Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento deve essere consegnato ai membri del Consiglio di vigilanza con firma per ricevuta.

#### **§ 40 Costituzione di comitati**

Per l'adempimento dei propri obblighi di legge e statutari, il Consiglio di vigilanza può formare al suo interno comitati a maggioranza semplice e servirsi dell'aiuto di esperti a spese della cooperativa. Qualora vengano costituiti dei comitati, sarà il Consiglio di vigilanza a decidere se questi avranno potere consultivo o decisivo e a determinare, inoltre, il numero dei membri del comitato. L'elezione dei membri del comitato va disciplinata nel Regolamento del Consiglio di vigilanza. Resta fatto salvo l'§ 31 comma 3 della Legge sulla co-determinazione. Il Consiglio di vigilanza deve costituire un Comitato del personale e un Comitato di audit. Il Presidente del Consiglio di vigilanza non può ricoprire la carica di Presidente del Comitato di audit. Il Presidente del Comitato di audit deve possedere particolari conoscenze ed esperienze nell'applicazione dei principi contabili e delle procedure di controllo interne.

Un comitato con potere decisionale deve essere costituito da almeno due persone. Un comitato può deliberare se è presente più della metà dei suoi membri - in caso di deliberazione su crediti a favore degli organi tuttavia non meno di tre. Per la deliberazione si applicano ad integrazione mutatis mutandis gli §§ da 35 a 37.

#### **§ 41 Ulteriori obblighi del Consiglio di vigilanza**

Il Consiglio di vigilanza è tenuto a

1. rappresentare la cooperativa in via giudiziale e stragiudiziale nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione;
2. nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione; sospendere e licenziare membri del Consiglio di Amministrazione;

3. determinare la procedura di votazione della cooperativa nelle sue società in partecipazione per le proposte di elezione, elezioni, nomine e revoche dei membri del Consiglio di vigilanza locali che devono essere membri della cooperativa;
4. nominare e revocare le persone nei consigli delle società in partecipazione della cooperativa qualora gli statuti di tali società in partecipazione lo prevedano;
5. verificare il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione - qualora ciò sia previsto dalla legge - e la proposta del Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato d'esercizio o per la copertura di una perdita d'esercizio, esprimersi a tal proposito e riferire all'Assemblea dei rappresentanti prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio;
6. essere presente alle riunioni finali a seguito dell'audit della federazione di auditing, consultarsi con il Consiglio di Amministrazione tempestivamente dopo aver ricevuto la relazione scritta dell'audit ed esprimersi sulle osservazioni e irregolarità dell'auditing alla successiva Assemblea dei rappresentanti. La sintesi dei risultati contenuta nella relazione di audit e le parti di tale relazione che richiedono la lettura letterale del Prüfungsverband vanno lette all'Assemblea dei rappresentanti;
7. controllare che i difetti constatati nella relazione di audit vengano risolti dal Consiglio di Amministrazione;
8. decidere di eventuali crediti a favore di membri del Consiglio di Amministrazione o di Vigilanza e/o di persone o aziende a loro vicine o persone o aziende rappresentate da questi in virtù della legge o di una procura;
9. decidere sul ricorso interno di un membro escluso contro la sua esclusione, qualora l'esclusione non sia di competenza dell'Assemblea dei rappresentanti;
10. è fatto obbligo di stabilire ora e luogo dell'Assemblea dei rappresentanti.

#### **§ 42 Compiti e diritti particolari del Presidente del Consiglio di vigilanza e del suo Vice**

Il Presidente del Consiglio di vigilanza e, in caso di suo impedimento, il suo Vice sono autorizzati e tenuti a:

1. convocare e dirigere le sedute del Consiglio di vigilanza, le sedute comuni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza e l'Assemblea dei rappresentanti della cooperativa;
2. essere temporaneamente presenti, in caso di bisogno, durante il controllo di legge;

3. fornire le dichiarazioni del Consiglio di vigilanza in conformità a quanto disposto dall'§ 21 comma 3;
4. attuare le delibere del Consiglio di vigilanza.

#### **§ 43 Obbligo di diligenza e responsabilità**

(1)

Nell'esercizio della propria attività i membri del Consiglio di vigilanza sono tenuti ad impiegare mutatis mutandis la diligenza di un membro ordinato e scrupoloso del Consiglio di vigilanza di una cooperativa ai sensi dell'§ 26 comma 1 periodo 1. Essi sono tenuti al segreto su tutte le informazioni confidenziali o sui segreti aziendali e commerciali di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività all'interno del Consiglio di vigilanza.

(2)

I membri del Consiglio di vigilanza che violino i propri obblighi sono tenuti al risarcimento dei danni causati alla cooperativa come debitori solidali.

#### **§ 44 Destituzione dalla carica**

I membri del Consiglio di vigilanza eletti dall'Assemblea dei rappresentanti possono essere destituiti prima della scadenza della loro carica mediante delibera dell'Assemblea dei rappresentanti; tale delibera necessita tuttavia di una maggioranza di tre quarti dei voti dati nell'Assemblea dei rappresentanti.

#### **§ 45 (Abrogato)**

### **3. L'Assemblea dei rappresentanti**

#### **§ 46 Esercizio dei diritti di socio**

I soci esercitano i propri diritti nelle questioni della cooperativa in seno all'Assemblea dei rappresentanti nella misura in cui il numero dei soci sia superiore a 1.500. È fatto obbligo di convocare tempestivamente l'Assemblea generale per la deliberazione sulla soppressione dell'Assemblea dei rappresentanti quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta in tal senso.

### **§ 46 a Eleggibilità**

(1)

I rappresentanti possono essere persone fisiche capaci d'agire illimitatamente che siano membri della cooperativa e che non appartengano al Consiglio di Amministrazione o a quello di Vigilanza. Qualora un socio della cooperativa sia una persona giuridica o una società di persone, si possono eleggere come rappresentanti le persone fisiche che sono autorizzate alla loro rappresentanza legale.

(2)

Non è possibile eleggere come rappresentante un socio che sia stato escluso dalla cooperativa (§ 8 comma 2). Qualora una persona giuridica o una società di persone vengano escluse, non si possono eleggere come rappresentanti le persone fisiche autorizzate allo loro rappresentanza.

### **§ 46 b Turno di elezioni e numero di rappresentanti**

(1)

Le elezioni dell'Assemblea dei rappresentanti si tengono ogni 4 anni. È fatto obbligo di eleggere un rappresentante per ogni 25 soci ai sensi dell'§ 46 d comma 2 del Regolamento per le elezioni che deve essere predisposto. È determinante il numero di soci che restano nella cooperativa alla conclusione dell'esercizio precedente alle elezioni. In aggiunta vanno eletti almeno 5 sostituti rappresentanti con determinazione dell'ordine del loro avvicinarsi; il Comitato elettorale stabilisce il numero effettivo dei sostituti rappresentanti.

(2)

Qualora il numero di rappresentanti, tenuto conto dei sostituti rappresentanti subentrati, scenda al di sotto del numero minimo di legge di 50, viene indetta una nuova elezione anticipata dell'Assemblea dei rappresentanti.

### **§ 46 c Elettorato attivo**

(1)

Può votare qualsiasi socio registrato nell'elenco dei soci al momento della comunicazione delle votazioni. I soci esclusi non hanno nessun diritto di voto (§ 8 comma 2).

(2)

Ogni socio ha diritto a un voto.

(3)

Le persone incapaci di agire, capaci di agire in modo limitato e le persone giuridiche esercitano il proprio diritto di voto attraverso i propri legali rappresentanti e le società di persone attraverso i propri soci autorizzati alla rappresentanza.

(4)

I soci, i loro legali rappresentanti o i soci autorizzati alla rappresentanza possono farsi rappresentare da mandatari. Più eredi di un socio deceduto (§ 6 comma 1) possono esercitare il diritto di voto solo mediante un mandatario comune. Ciascun mandatario non può rappresentare più di 2 soci. I mandatari possono essere solo soci delle cooperative, coniugi, genitori, figli o fratelli del socio o devono avere un rapporto con il mandante regolato da un contratto societario o di lavoro. Non possono essere delegate le persone a cui è stata inviata la comunicazione di esclusione dalla cooperativa (§ 8 comma 2).

(5)

I rappresentanti legali o delegati e i mandatari autorizzati al voto devono documentare per iscritto la loro facoltà di rappresentanza su richiesta del Comitato elettorale.

#### **§ 46 d Procedura elettorale**

(1)

I rappresentanti e i sostituti rappresentanti sono eletti in una votazione generale, diretta, paritaria e segreta.

(2)

I dettagli sulla procedura elettorale, inclusa la determinazione dei risultati, sono disciplinati dal Regolamento sulle elezioni che deve essere emanato dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di vigilanza mediante delibera concorde. Il Regolamento sulle elezioni necessita dell'approvazione dell'Assemblea generale/Assemblea dei rappresentanti.

(3)

Qualora un rappresentante decada prima della scadenza della propria carica, allora al suo posto subentra un sostituto rappresentante, la cui carica si estingue al più tardi allo scadere della carica del rappresentante sostituito.

(4)

L'elenco dei nomi e degli indirizzi, dei numeri di telefono o degli indirizzi di posta elettronica dei rappresentanti eletti e dei supplenti deve essere esposto per almeno due settimane presso i soci o reso disponibile nell'area non pubblica del sito web della Cooperativa fino al termine del mandato dei rappresentanti. L'interpretazione o l'accessibilità su Internet vanno pubblicate in un bollettino pubblico. Il termine per l'interpretazione o la messa a disposizione decorre dalla pubblicazione. Ogni membro può chiedere in qualsiasi momento una copia dell'elenco dei rappresentanti e dei rappresentanti supplenti, al quale si fa riferimento nell'avviso.

#### **§ 46 e Durata in carica, inizio e fine della carica di rappresentante**

(1)

I rappresentanti sono eletti per 4 anni in conformità al comma 2. La rielezione è ammessa.

(2)

La carica di rappresentante inizia con l'accettazione dell'elezione, al più presto tuttavia nel momento in cui almeno 50 rappresentanti hanno accettato l'elezione. Non sussiste alcun obbligo di accettazione della carica di rappresentante. L'eletto tuttavia è tenuto a pronunciarsi tempestivamente sull'accettazione del voto. Qualora questi non rifiuti l'elezione entro un termine di 2 settimane dalla comunicazione della sua elezione, allora questa sarà da ritenersi accettata.

(3)

La carica di rappresentante termina quando, in seguito ad una nuova elezione, almeno 50 rappresentanti hanno accettato l'incarico, al più tardi tuttavia allo scadere dell'Assemblea dei rappresentanti che delibera sul discharge del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza per il 4° esercizio, senza tenere conto dell'esercizio in cui sono stati eletti i rappresentanti. La carica di rappresentante cessa anticipatamente se il rappresentante esce o viene escluso dalla cooperativa, accetta l'elezione come membro del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza, lascia la sua carica, muore, diventa incapace di agire o la sua capacità d'agire viene limitata.

(4)

La carica di rappresentante termina anche nel caso di estinzione della facoltà di rappresentanza o esclusione dalla cooperativa della persona giuridica o della società di persone qualora il rappresentante fosse autorizzato alla rappresentanza legale di un socio nella forma giuridica di una persona giuridica o di una società di persone. In caso di controversia sull'estinzione della facoltà di rappresentanza, farà fede la dichiarazione scritta della persona giuridica o della società di persone secondo cui tale facoltà è estinta.

(5)

Come prova della facoltà di rappresentanza ciascun rappresentante riceverà in seguito all'accettazione delle elezioni un documento la cui validità cesserà con il termine della propria carica.

#### **§ 47 Termine e luogo di riunione**

(1)

L'Assemblea ordinaria dei rappresentanti si tiene entro 6 mesi dallo scadere dell'esercizio.

(2)

Le Assemblee straordinarie dei rappresentanti possono essere convocate in qualsiasi momento in base alle necessità. Devono comunque essere convocate qualora ne faccia richiesta il Consiglio di vigilanza o il Consiglio di Amministrazione o ai sensi dell'§ 12 comma 2 lett. d) almeno un decimo dei soci o dei rappresentanti.

(3)

L'assemblée des représentants se déroule au siège de la coopérative sauf si le conseil de surveillance a fixé un autre lieu de réunion ou s'il décide de sa tenue exclusivement par écrit et/ou par voie électronique.

#### **§ 48 Convocazione e ordine del giorno**

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Consiglio di vigilanza. Restano fatti salvi i diritti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'§ 44 comma 1 della Legge sulle cooperative.

(2)

La convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti deve contenere denominazione, sede

della cooperativa e luogo e ora dell'Assemblea. La comunicazione dell'Assemblea deve essere fatta per iscritto direttamente a tutti i rappresentanti o mediante pubblicazione nell'organo di divulgazione della cooperativa (§ 63) con un termine di almeno 14 giorni tra il giorno della ricezione o della pubblicazione della convocazione e quello dell'Assemblea dei rappresentanti.

Les Art. 55a à 55c ne s'en trouvent pas affectés.

(3)

All'atto della convocazione è fatto obbligo di rendere noto l'ordine del giorno che viene stabilito dal convocante. L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i soci mediante pubblicazione nell'organo di divulgazione della cooperativa (§ 63), in Internet all'indirizzo della cooperativa o mediante comunicazione scritta diretta.

(4)

I soci o i rappresentanti possono richiedere per iscritto indicando scopo e motivo che vengano comunicati i punti della deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti. A tal fine sono necessarie le richieste di almeno un decimo dei soci o dei rappresentanti. I soci su richiesta dei quali sono comunicati i punti della deliberazione possono partecipare a tale Assemblea; il diritto di parola e di richiesta in merito ai punti viene esercitato da un socio scelto dai soci partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Consiglio di vigilanza sono autorizzati a indicare i punti oggetto della discussione per l'ordine del giorno e a presentare richieste.

(5)

Non è possibile adottare delibere su punti la cui trattazione non è stata comunicata tempestivamente con un preavviso di almeno una settimana tra la ricezione della comunicazione (comma 8) e il giorno dell'Assemblea dei rappresentanti; restano fatte salve tuttavia le delibere sullo svolgimento dell'Assemblea e sulle richieste relative alla convocazione di un'Assemblea straordinaria dei rappresentanti. Le richieste per l'ordine del giorno che in conformità al comma 4 pervengono solo dopo la convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti vanno rese note ai soci per iscritto e devono pervenire almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. Tale data non va tenuta in considerazione ai fini del conteggio. Non è possibile adottare delibere su punti di trattazione che non siano stati comunicati tempestivamente, ad eccezione della richiesta di convocazione di un'Assemblea straordinaria dei rappresentanti.

(6)

Per le richieste e le trattazioni che hanno per scopo solo un chiarimento ma non una deliberazione non è necessario alcun preavviso.

(7)

Qualsiasi rappresentante presente all'Assemblea dei rappresentanti può presentare richieste sul modo di procedere nell'Assemblea; a tale scopo decide l'Assemblea stessa a maggioranza semplice.

(8)

Nei casi dei commi 2 e 5, le relative comunicazioni si intendono ricevute se consegnate alle poste due giorni prima dell'inizio del termine.

#### **§ 49 Presidenza dell'Assemblea**

(1)

Il Presidente del Consiglio di vigilanza o uno dei suoi Vice assumono la direzione dell'Assemblea dei rappresentanti (Presidente dell'Assemblea).

(2)

Mediante delibera dell'Assemblea dei rappresentanti, la Presidenza può essere trasferita ad un altro membro del Consiglio di vigilanza, del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea dei rappresentanti o ad un rappresentante del Prüfungsverband.

(3)

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, ove necessario, gli scrutinatori.

#### **§ 50 Diritto di voto**

(1)

Ciascun rappresentante ha diritto a un voto. Può farsi rappresentare anche da un mandatario.

(2)

I rappresentanti non sono vincolati dalle istruzioni dei loro elettori.

(3)

Nessuno può esercitare il proprio diritto di voto se viene deliberato che l'interessato debba essere soggetto a discarico o a esonero da un obbligo oppure che la cooperativa debba rivendicare un diritto nei suoi confronti. L'interessato va tuttavia ascoltato prima della deliberazione.

(4)

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza partecipano all'Assemblea dei rappresentanti senza diritto di voto. Essi possono tuttavia in qualsiasi momento prendere la parola e presentare richieste.

## **§ 51 Diritto di informazione**

(1)

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza, ciascun rappresentante in seno all'Assemblea dei rappresentanti è tenuto a fornire informazioni sugli affari della cooperativa, qualora ciò si renda necessario per l'adeguata valutazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

(2)

Le informazioni devono essere conformi ai principi di un resoconto scrupoloso e fedele.

(3)

Le informazioni possono essere negate qualora

- a) secondo una ragionevole valutazione commerciale non fornire tali informazioni sia opportuno per evitare uno svantaggio non irrilevante alla cooperativa;
- b) le domande riguardino valutazioni fiscali o gli importi delle singole imposte;
- c) fornire tali informazioni fosse punibile o violi un obbligo di riservatezza legale, statutario o contrattuale;
- d) la richiesta di informazioni interessi i rapporti personali o commerciali di un terzo;
- e) si tratti di accordi di lavoro con membri del Consiglio di Amministrazione o dipendenti della cooperativa;
- f) la lettura delle scritture comporti un prolungamento inaccettabile dell'Assemblea dei rappresentanti;
- g) la domanda si riferisca alle condizioni di acquisto e/o vendita della cooperativa e ai suoi principi di calcolo.

## **§ 52 Votazioni ed elezioni**

(1)

Les votes et élections sont réalisés à main levée au cours de l'assemblée des représentants. Les votes ou élections doivent être effectués à bulletin secret si le directoire, le conseil de surveillance ou des représentants disposant au minimum du quart des voix valablement émises à ce sujet lors d'une prise de décision l'exigent.

(2)

Le delibere dell'Assemblea dei rappresentanti sono prese a maggioranza semplice dei voti dati, fatta salva una maggioranza maggiore prevista per legge o dallo Statuto. In caso di parità di voti, la richiesta - fatto salvo il comma 4 - è da ritenersi respinta.

(3)

Nella determinazione dei voti vengono contati solo i voti validi; le astensioni e i voti non validi non saranno tenuti in considerazione. In caso di parità di voti la richiesta è da ritenersi respinta; nelle elezioni in questi casi si decide mediante sorteggio.

(4)

Per ogni mandato da conferire al Consiglio di vigilanza si vota separatamente. Viene eletto chi ottiene più della maggioranza dei voti validi dati. Qualora nessuno dei candidati ottenga i voti necessari nella prima votazione, allora viene effettuato un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In tal caso viene eletto il candidato che ottiene più voti; in caso di parità decide il Presidente dell'Assemblea a sorte.

(5)

L'élu doit dans les meilleurs délais déclarer à la coopérative, après l'élection et au plus tard avant la fin de l'assemblée des représentants, s'il accepte l'élection.

### **§ 53 Discarico**

(1)

Non hanno diritto di voto i rappresentanti che hanno ricevuto il discarico per deliberazione o esonerati da un obbligo o con cui deve essere sottoscritto un negozio giuridico. La modifica o la sospensione di un negozio giuridico valgono come conclusione di un negozio giuridico.

(2)

È fatto obbligo di votare separatamente sul discarico del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza.

### **§ 54 Verbale dell'Assemblea**

(1)

Le delibere dell'Assemblea dei rappresentanti vanno verbalizzate a fini probatori e vanno firmate dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dai membri del Consiglio di Amministrazione che hanno partecipato all'Assemblea dei rappresentanti.

(2)

Le procès-verbal qui doit être rédigé au plus tard dans un délai de 2 semaines après la clôture de l'assemblée des représentants doit indiquer le lieu et le jour ou la période de l'assemblée, le nom du président de l'assemblée, ainsi que le type et le résultat des votes et les constatations du président de l'assemblée sur la prise de décision. Ils doivent être joints aux justificatifs relatifs à la convocation en tant qu'annexes.

(3)

Nei casi dell'§ 47 comma 3 della Legge sulle cooperative al verbale deve essere allegato un elenco dei rappresentanti presenti.

(4)

Il verbale con i relativi allegati va conservato. Deve essere permessa la presa visione a tutti i membri della cooperativa.

(5)

Dans le cas des Art. 55a, 55b des statuts, une liste des représentants ayant participé aux décisions doit de plus être jointe au procès-verbal et doit mentionner le type de vote.

## **§ 55 Partecipazione del Prüfungsverband**

Les représentants du bureau de contrôle ont le droit de participer à chaque assemblée des représentants et de prendre la parole.

### **§ 55 a Tenue par écrit ou par voie électronique de l'assemblée des représentants (assemblée virtuelle des représentants), participation électronique à une assemblée présentielle**

(1)

L'assemblée des représentants peut également se tenir sans la présence physique des représentants (assemblée virtuelle des représentants). Dans ce cas, toutes les informations nécessaires à la participation sans restriction à l'assemblée des représentants doivent être communiquées aux représentants avec la convocation. En font notamment partie des informations sur d'éventuelles données d'accès ainsi que sur la façon dont le droit de parole,

de proposition, d'information et de vote peut être exercé et sur la manière et jusqu'à quand le vote par écrit ou par voie électronique doit se faire.

(2)

La participation à l'assemblée virtuelle des représentants peut se faire de telle manière que la configuration technique permette une communication bidirectionnelle des représentants avec les organes au cours de l'assemblée des représentants.

(3)

La participation à l'assemblée virtuelle des représentants peut également se faire de telle manière que la communication bidirectionnelle des représentants avec les organes et entre eux soit possible dans une phase de discussion en amont du processus de vote. La période entre le début de la phase de discussion et la clôture de la phase de vote constitue dans ce cas l'assemblée des représentants. S'il est nécessaire de calculer un délai, il convient dans ce cas en ce qui concerne le jour de l'assemblée des représentants de décider du début de la phase de discussion et en ce qui concerne la clôture de l'assemblée des représentants de la fin de la phase de discussion.

(4)

Les représentants peuvent participer à l'assemblée des représentants même sans être présents à une assemblée présentielle et exercer leurs droits par voie de communication électronique (participation électronique à une assemblée présentielle) si le conseil de surveillance le définit. Pour le reste, les paragraphes précédents s'appliquent.

**\$ 55 b Participation par écrit ou voie électronique à la prise de décision d'une assemblée des représentants qui s'est tenue uniquement en tant qu'assemblée présentielle.**

Si la participation par écrit ou par voie électronique à la prise de décision d'une assemblée des représentants qui s'est tenue uniquement en tant qu'assemblée présentielle est autorisée, il est nécessaire de communiquer en même temps que la convocation comment et jusqu'à quand le vote par écrit ou voie électronique doit se faire.

**\$ 55 c Transmission vidéo et audio de l'assemblée des représentants**

La transmission vidéo et audio de l'assemblée des représentants est autorisée. La décision sur la possibilité de la transmission vidéo et audio de l'assemblée des représentants et sur la

méthode revient au conseil de surveillance. Le type et le mode de transmission doivent être communiqués avec la convocation.

## **§ 56 Punti della deliberazione**

Oltre alle questioni indicate nella Legge sulle cooperative e nel presente Statuto, l'Assemblea dei rappresentanti delibera in particolare sui seguenti punti:

- a) modifiche ed integrazioni allo Statuto;
- b) accettazione, separazione o assegnazione di un settore commerciale che riguardino il settore distintivo della cooperativa;
- c) entità della comunicazione della relazione di audit del Prüfungsverband;
- d) approvazione del bilancio d'esercizio, destinazione dell'utile d'esercizio o copertura della perdita d'esercizio nel rispetto delle disposizioni sulla formazione delle riserve (§§ 18, 19);
- e) discarico del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza;
- f) elezione dei membri del Consiglio di vigilanza e determinazione di un compenso ai sensi dell'§ 34 comma 2 periodo 3;
- g) revoca della nomina dei membri del Consiglio di vigilanza;
- h) esclusione dalla cooperativa di eventuali membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza;
- i) processi da intentare contro membri del Consiglio di vigilanza in carica o uscenti per la loro posizione all'interno dell'organo sociale;
- j) elezione di un mandatario ai sensi dell'§ 39 comma 3 della GenG per la conduzione di processi contro membri del Consiglio di vigilanza in carica o uscenti per la loro posizione all'interno dell'organo sociale;
- k) determinazione delle limitazioni nella concessione dei crediti ai sensi dell'§ 49 della Legge sulle cooperative;
- l) fusione della cooperativa;
- m) scioglimento della cooperativa e continuazione in seguito allo scioglimento deliberato;
- n) modifica alla forma giuridica;
- o) determinazione di una quota d'ingresso;
- p) elezione del Comitato elettorale e approvazione del Regolamento sulle elezioni per l'elezione dell'Assemblea dei rappresentanti;
- q) determinazione nello Statuto dei versamenti della quota sociale e del pagamento obbligatorio i cui importi e scadenze non sono determinati (§ 50 GenG).

## **§ 57 Requisiti di maggioranza**

(1)

Nei seguenti casi è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti validi dati:

- a) modifiche ed integrazioni allo Statuto;
- b) scioglimento della cooperativa;
- c) continuazione in seguito allo scioglimento deliberato;
- d) fusione della cooperativa;
- e) revoca della nomina dei membri del Consiglio di vigilanza;
- f) esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di vigilanza;
- g) suddivisione della quota sociale;
- h) modifica all'oggetto aziendale della cooperativa;
- i) introduzione di una partecipazione obbligatoria con più quote sociali;
- j) proroga del termine di disdetta ad un periodo superiore ad un anno;
- k) aumento o diminuzione della quota sociale e della quota obbligata.

(2)

Le delibere sullo scioglimento della cooperativa o sulla modifica della forma giuridica necessitano di una maggioranza di nove decimi dei voti validi. In una tale deliberazione, oltre a quanto stabilito dalla legge, è necessaria la presenza di due terzi di tutti i rappresentanti in un'Assemblea dei rappresentanti convocata per tale scopo. Qualora nell'Assemblea che deve decidere dello scioglimento della cooperativa o della modifica alla sua forma giuridica non venga raggiunto il quorum, qualsiasi altra Assemblea può deliberare sullo scioglimento della cooperativa o sulla modifica della sua forma giuridica entro lo stesso esercizio senza tener conto del numero dei rappresentanti presenti.

(3)

Prima della deliberazione su fusione, scioglimento o continuazione della cooperativa sciolta e sulla modifica della sua forma giuridica è fatto obbligo di sentire il Prüfungsverband. È fatto obbligo di leggere all'Assemblea dei rappresentanti una perizia del Prüfungsverband che deve essere richiesta tempestivamente dal Consiglio di Amministrazione.

(4)

Per le modifiche allo Statuto tali da introdurre o ampliare un obbligo dei soci a ricorrere a strutture o altri servizi della cooperativa o a fornire cose o servizi così come per le modifiche dell'§ 57 comma 2 dello Statuto è necessaria una maggioranza di nove decimi dei voti validi.

## **VI. Contabilità**

### **§ 58 Esercizio**

L'esercizio della cooperativa corrisponde all'anno solare.

## **§ 59 Bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione**

(1)

Al più tardi entro 5 mesi dallo scadere dell'esercizio è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione - ove richiesto dalla legge - per l'esercizio passato.

(2)

Il Consiglio di Amministrazione deve presentare il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione - ove richiesto dalla legge - ai sensi dell'§ 25 numero 6 al Consiglio di vigilanza e con la relazione di quest'ultimo all'Assemblea dei rappresentanti per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

(3)

Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione - ove richiesto dalla legge - devono essere affissi o altrimenti resi noti almeno una settimana prima dell'Assemblea dei rappresentanti presso gli spazi aziendali della cooperativa o presso un altro luogo da comunicare per la presa visione da parte dei soci.

(4)

La relazione del Consiglio di vigilanza sulla propria verifica al bilancio d'esercizio e alla relazione sulla gestione (§ 41 numero 6) - ove richiesto dalla legge - deve essere riferita all'Assemblea ordinaria dei rappresentanti.

## **§ 60 Destinazione dell'utile d'esercizio**

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti delibera sulla destinazione dell'utile d'esercizio.

(2)

Fatto salvo che non debba essere destinato alle riserve di legge (§ 18) o alle altre riserve (§ 19) o ad altri usi, l'utile d'esercizio può essere suddiviso tra i soci in proporzione alla loro quota di capitale alla fine dell'esercizio passato. A tal fine non si tiene conto dei versamenti effettuati durante l'esercizio.

(3)

L'utile spettante a ciascun socio sarà imputato alla quota di capitale finché non viene raggiunta la quota sociale o non viene ripristinata una quota di capitale diminuita a causa di una perdita. Nel calcolo delle percentuali d'utile si terrà conto della quota di capitale di ciascun socio solo per gli importi interi in euro.

## **§ 61 Copertura di una perdita d'esercizio**

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti delibera sulla copertura di una perdita d'esercizio.

(2)

Qualora la perdita d'esercizio non venga riportata a nuovo o non sia coperta mediante impiego delle altre riserve (§ 19), essa va coperta mediante le riserve legali (§18) o mediante imputazione delle quote di capitale dei soci o mediante le due cose congiuntamente.

(3)

In caso di utilizzo delle quote di capitale per la copertura della perdita, la percentuale di perdita a carico del singolo socio è calcolata in base al rapporto delle quote obbligatorie acquistate o da acquistare ai sensi dello Statuto da parte di tutti i soci all'inizio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita.

## **VII. Liquidazione della cooperativa**

### **§ 62 Liquidazione**

(1)

In seguito allo scioglimento della cooperativa questa va liquidata.

(2)

La liquidazione avviene in base alle disposizioni di legge.

(3)

Per la divisione del patrimonio della cooperativa si applica la legge a condizione che gli utili siano ripartiti tra i soci in proporzione alle loro quote di capitale. Il patrimonio indivisibile spetta alla fondazione Landgard per l'uso previsto dallo Statuto.

## **VIII. Comunicazioni della cooperativa**

### **§ 63 Comunicazioni**

(1)

Salvo disposizioni contrarie di legge o statutarie, le comunicazioni della cooperativa vengono pubblicate sul sito web accessibile al pubblico della cooperativa, il conto annuale e il rapporto di gestione nonché i documenti di cui al § 325 HGB (codice commerciale tedesco) vengono pubblicati esclusivamente nel "Bundesanzeiger", la Gazzetta ufficiale.

(2)

Nella divulgazione vanno indicati i nomi delle persone di cui viene fatta la divulgazione.